

ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Piazza della Repubblica – 84043 Agropoli (SA)

P.I. n. 03722100652 C.F.: 81000570655

Fax. 0974/1902212 Tel. 0974/1902213

Determina Dirigenziale n.2 del 09.01.2023

Oggetto:	RECUPERO CREDITO DELL'AZIENDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ESTER SANSONE DA VALLO DELLA LUCANIA – CIG:Z8536E72D3.
-----------------	--

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con ricorso depositato il 4 dicembre 1989 il Consorzio Acquedotto del Calore chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di emettersi ingiunzione di pagamento per la somma di £. 249.901.475 nei confronti del Comune di Ogliastro Cilento per quote arretrate, interessi di mora ed altro relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989;
- che con decreto n. 188/89, emesso in data 5 dicembre 1989, il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania ingiungeva al Comune di Ogliastro Cilento di pagare al Consorzio Acquedotto del Calore la somma di £. 249.901.475, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dalla domanda e fino all'integrale soddisfo nonché le spese e competenze della procedura, liquidate in £. 1.121.000, di cui £. 111.000 per spese propriamente dette, £. 510.000 per competenze di procuratore e £. 500.000 per onorario di avvocato, oltre successive occorrente, IVA e CNAP;
- che con sentenza n. 269/2001, pubblicata il 30 aprile 2001, il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dal Comune di Ogliastro Cilento, confermava integralmente il decreto monitorio opposto e condannava il Comune di Ogliastro Cilento alla rifusione in favore del Consorzio Acquedotto del Calore delle spese di giudizio, liquidate in £. 4.193.000, di cui £. 493.000 per verosimili esborsi, £. 1.700.000 per diritti e £. 2.000.000 per onorario;
- che nelle more il Consorzio Acquedotto del Calore assumeva la denominazione di Consorzio Intercomunale del Calore Lucano;
- che con sentenza n. 545/03, pubblicata in data 28 agosto 2003, la Corte di Appello di Salerno rigettava l'appello proposto dal Comune di Ogliastro Cilento avverso la sentenza n. 26/2021 del Tribunale di Vallo della Lucania e condannava il Comune appellante alla rifusione delle spese di giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi euro 3.482,56, di cui euro 204,56 per esborsi, euro 1.280,00 per diritti, euro 1.700,00 per onorari, euro 298,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e Cassa Previdenza;
- che con atto di precetto notificato in data 29 dicembre 2006 il Consorzio Intercomunale del Calore Lucano intimava al Comune di Ogliastro Cilento di pagare la somma di euro 313.356,54, oltre spese di notifica e successive occorrente, entro dieci giorni, sotto comminatoria di esecuzione forzata in difetto;

- che con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 2007 il Comune di Ogliastro proponeva opposizione avverso il precetto notificato il 29 dicembre 2006;
- che nelle more il Consorzio Intercomunale del Calore Lucano prima assumeva la denominazione e forma giuridica di Acquedotti del Calore Lucano S.p.A. e indi quella attuale di Acquedotti del Calore Lucano Azienda Speciale Consortile;
- che con sentenza n. 114/2022, depositata il 14 febbraio 2022, il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava l'opposizione condannando il Comune di Ogliastro Cilento al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 6.339,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge.
- Che con atto notificato via PEC in data 23 marzo 2022 ai difensori dell'Ente, avv.ti Celestino Sansone ed Ester Sansone, il Comune di Ogliastro Cilento ha proposto appello avverso la sentenza n. 114/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania
- Che con propria determinazione n.33 del 23.06.2022 è stato conferito incarico per il recupero del credito vantato;

Visto:

- che le disposizioni dello Statuto vigente prevedono, tra le attribuzioni del Direttore, la rappresentanza generale dell'Ente, nella quale è da intendersi compresa quella dello stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;
- che Acquedotti del Calore Lucano Azienda Speciale Consortile non è dotata di autonoma avvocatura e, quindi, vi è la necessità di affidare l'incarico di patrocinio, rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio ad avvocati liberi professionisti di fiducia;
- che è stata stipulata convenzione, contenente la disciplina del rapporto giuridico ed economico intercorrente tra l'Ente ed il professionista incaricato;
- il Verbale di Assemblea dei Soci n. 7 del 27.10.2022, nonché il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07.11.2022 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Direttore;

Vista la fattura di acconto n.27 del 22.12.2022 da parte dell'Avv. Ester Sansone con studio in Vallo della Lucania (SA);

Ritenuto procedere alla liquidazione di quanto convenuto e pattuito;

Visto, altresì:

- che gli importi complessivi dei servizi richiesti sono inferiori a € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- il proprio Statuto;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 175/2016;
 - il D. Lgs. 100/2017;

ATTESO che in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed in riferimento all'art.3 comma 8 della Legge 136/2010, l'operazione di cui trattasi è associata ai **CIG: Z8536E72D3**.

DETERMINA

1. di **LIQUIDARE all'Avv. Ester Sansone** con studio legale in Vallo della Lucania (SA), la fattura n.27 del 22.12.2022 per l'importo di € 2.080,00, a titolo di acconto dei compensi dovuti per il recupero del credito vantato dall'azienda nei confronti del Comune di Ogliastro Cilento in forza del D.I. n.188/89 Tribunale di Vallo della Lucania (SA) e successivi provvedimenti.

IL DIRETTORE
(Ing. Agostino A. SICA)